

REGIONE SARDEGNA
Compartimento Marittimo di Olbia

COMUNE DI SAN TEODORO

REGOLAMENTO DI GESTIONE

“PORTO TURISTICO SAN TEODORO”
(Approvato con Delibera di C.C. n. __ del ____)

Premesse e Definizioni

Capo I - Norme Generali

Art. 01 - Oggetto del Regolamento

Art. 02 - Applicazione

Art. 03 - Modifiche del Regolamento

Capo II - Norme relative alle attività portuali

Art. 04 - Gestione delle attività portuali

Art. 05 - Contenuti dell'attività di gestione

Art. 06 - Direzione e Personale

Art. 07 - Compiti della Direzione e del Personale

Art. 08 - Pubblicità ed osservanza del Regolamento

Art. 09 - Responsabilità e obblighi dell'Utente

Art. 10 - Limiti di responsabilità

Capo III - Il Porto

Art. 11 - Struttura del Porto

Art. 12 – Denominazioni

Capo IV - Ormezzi, traffico marittimo e norme di comportamento

Art. 13 - Entrata ed uscita dal Porto - Navigazione in ambito portuale

Art. 14 - Caratteristiche dei posti di ormeggio barca - Modalità di ormeggio

Art. 15 - Cambio imbarcazione/unità

Art. 16 - Imbarcazioni al transito

Art. 17 - Piano degli ormeggi

Art. 18 - Categorie delle imbarcazioni

Art. 19 - Tariffe

Art. 20 - Responsabilità degli utenti e della direzione del Porto

Art. 21 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Art. 22 - Ispezioni

Art. 23 - Assicurazione

Art. 24 - Manutenzione degli ormeggi

Art. 25 - Affondamento dell'unità

Art. 26 - Divieti - Inquinamenti e molestie

Art. 27 - Divieto di scarichi a mare

Art. 28 – Rifornimento carburanti

Capo V - Norme relative ai servizi portuali

Art. 29 - Servizi - Norme generali

Art. 30 - Servizi generali portuali

Art. 31 – Servizi tecnici

Art. 32 - Strutture precarie e amovibili, e pannelli pubblicitari sulle aree in concessione

Art. 33 - Servizio di vigilanza

Art. 34 - Servizi igienici

Capo VI - Norme relative agli spazi portuali e alla viabilità interna

Art. 35 - Accesso pedonale e veicolare

Art. 36 - Esercizio commerciali e professionali

Capo VII - Modalità di assegnazione dei posti barca e dei relativi Contratti. Classificazione degli Utenti

Art. 37 – Modalità di assegnazione degli ormeggi

Art. 38 - Operatori nautici

Art. 39 - Residenti

- Art. 40 - Strutture alberghiere ed extralberghiere e Residenti da meno di 15 anni
- Art. 41 - Pescatori professionisti
- Art. 42 - Temporanei
- Art. 43 – Stanziali
- Art. 44 – Transito
- Art. 45 – Enti, Autorità e Associazioni
- Art. 46 – Modalità di assegnazione degli ormeggi con tariffa agevolata

Capo IX - Piano della raccolta dei rifiuti

- Art. 47 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

Capo X – Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della Qualità Ambientale

- Art. 48 - Sistema di gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della qualità ambientale

Capo XI - Modalità di versamento, diritto di recesso, penali e sanzioni

- Art. 49 - Versamento del canone
- Art. 50 – Diritto di recesso e penali
- Art. 51 - Sanzioni

Capo XII - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 52 – Norme transitorie
- Art. 53 - Controversie
- Art. 54 - Accettazione
- Art. 55 - Entrata in vigore

PREMESSE E DEFINIZIONI

Premesse:

È opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume "il Porto Turistico", anche al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono.

Per individuare la natura giuridica del bene, è essenziale fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve, cioè l'approdo per unità da diporto. Tale funzione risponde a quella propria dei Porti, previsti dall'art. 28 del Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del Demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del c.c.

Definizioni:

- Per **“Acque di Sentina o Bilge Water”** sono intese le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Dette acque per caduta vanno a raccogliersi nella sentina, esse contengono anche una quantità di particolato solido, trasportato durante il tragitto di scolo dove va a sedimentare. La produzione delle acque di sentina è regolamentata dalla Marpol Annesso I. Il loro contenuto oleoso è compreso tra 15 ppm (quindici parti per milione) e il 10%.
- Per **“Acque Nere o Sewage”** sono le acque di scarico, nere o grigie, provenienti dai servizi a bordo delle navi (cucine, bagni, ecc.). La produzione delle acque nere è regolamentata dalla Marpol Annesso IV.
- Per **“Avamposto”** si intende l'area circolare posta tra l'imboccatura del porto e l'area destinata agli ormeggi.
- Per **“Ancoraggio”** si intende l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora.
- Per **“Autorità Portuale”** si intende l'Autorità di sistema portuale della Sardegna (L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.).
- Per **“Autorità Marittima”** si intende la Capitaneria di Porto di Olbia (Art. 16 Cod. Nav.).
- Per **“Affidatario”** si intende colui che in ambito portuale esercita una delle attività affidatagli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45bis CN, della Concessione Demaniale Marittima.
- Per **"Banchina"** si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.
- Per **"Canale di Manovra"** si intende ogni canale interno al porto che consenta la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l'accesso ai posti barca delle unità da diporto agli ormeggi.
- Per **"Cerchio di Evoluzione"** si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.
- Per **“Anticipata occupazione”** si intende l'atto formale n. _____ del _____
- Per **"Concessione Demaniale Marittima"** si intende l'Atto formale Repertorio n. _____ del Registro Atti, al n. __ del fascicolo Atti Formali, stipulato in data _____.
- Per **"Direzione del Porto”** si intende l'organismo preposto alla programmazione, al coordinamento e al controllo delle attività di gestione del Porto turistico.
- Per **"Diving"** si intende un'attività subacquea organizzata da associazioni sportive, od organizzate da soggetti abilitati per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, o a scopo turistico nonché le relative attività di appoggio svolte con impiego di natanti da ditte commerciali o, comunque, a scopo di lucro.
- Per **"Concessionario/Gestore"** si intende il Comune di San Teodoro e/o altro soggetto incaricato, che provvede alla conduzione e all'organizzazione dei servizi in ambito portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.
- Per **"Imboccatura del Porto"** si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

- Per "**Nave Commercial Yacht**" si intende ogni nave battente bandiera straniera avente iscrizione nei registri dello Stato di appartenenza con tale tipologia di attribuzione.
- Per "**Nave da Diporto Maggiore**" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 Gross Tonnage, di seguito GT, oppure 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL, come definita ai sensi del D. Lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.
- Per "**Nave da Diporto Minore**" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino alle 500 GT, oppure 600 TSL, come definita ai sensi del D. Lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.
- Per "**Noleggior di Unità da Diporto**" si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche come definito ai sensi del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.
- Per "**Noleggior Occasionale di Unità da Diporto**" si intende la forma di noleggio effettuato dal proprietario persona fisica o Società, non avente come oggetto sociale il noleggio o locazione, oppure l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando o la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, oppure attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica
- Per "**Ormeggio**" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello.
- Per "**Personale**" si intendono tutti i soggetti dipendenti del Concessionario/Gestore addetti ai servizi portuali della stessa.
- Per "**Pontile**" si intende la struttura galleggiante interna al porto, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.
- Per "**Banchina e Pontile fisso**" si intende la struttura fissa interna al porto, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni
- Per "**Posto Barca**" o "**Posto di Ormeggio**" si intende lo specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina a disposizione dell'Utente.
- Per "**Trasporto Passeggeri**" si intende l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri in numero superiore a 12, condotte da personale marittimo.
- Per "**Unità da Diporto**" di seguito unità, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da Diporto).
- Per "**Unità da Pesca**" si intende qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche.
- Per "**Utente**" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del Porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area del Porto.

Capo I – NORME GENERALI

Art. 01 - Oggetto del Regolamento - Il presente Regolamento e i suoi allegati, stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività portuali, e quelle connesse, consentite all'interno del Porto Turistico di San Teodoro (di seguito semplicemente "Porto"). La delimitazione, la disciplina generale delle attività consentite all'interno del Porto sono stabilite dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare, dal Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e dalle Norme generali in materia di navigazione da diporto, ed anche dal Regolamento di Sicurezza del Porto di San Teodoro ed oltre alle condizioni contenute nell'Atto di concessione demaniale marittima.

Art. 02 - Applicazione – Il Concessionario/Gestore e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, e delle Norme generali indicati all'articolo precedente.

Art. 03 - Modifiche del Regolamento - Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Concessionario/Gestore (Comune di San Teodoro), anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto, previa approvazione da parte degli organi preposti.

Capo II - NORME RELATIVE ALLE ATTIVITA' PORTUALI

Art. 04 - Gestione delle attività portuali – Il Comune di San Teodoro provvede alla gestione del Porto direttamente e/o, qualora consentito, affidando parte o tutti i servizi a soggetti terzi, qualora possibile, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'Atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

Art. 05 - Contenuti dell'attività di gestione - Il Concessionario/Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei servizi di seguito indicati, alcuni dei quali dietro pagamento di corrispettivo, come previsto dal piano tariffario approvato dalla Giunta Comunale:

- a) Pulizia dello specchio acqueo interno ed esterno compreso nell'area in concessione;
- b) Pulizia delle aree del Porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) Servizi antinquinamento;
- d) Interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature del Porto e verifica del rispetto del Piano degli ormeggi approvato dall'Autorità Marittima;
- f) Assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- g) Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
- h) Servizio e assistenza radio VHF sul canale 12;
- i) Servizio antincendio;
- j) Fornitura dei servizi idrici, elettrici, igienici, WI-FI e loro manutenzione;
- k) Vigilanza sulle parti d'uso comune;
- l) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- m) Illuminazione dell'area portuale;
- n) Servizio di aspirazione acque di sentina e acque nere;
- o) Servizio meteorologico e radio;
- p) Assistenza alle operazioni di alaggio e varo condotte presso gli impianti e con i mezzi siti nell'approdo e a tale fine autorizzati dalla Direzione del Porto;
- q) Scivolo pubblico per barche carrellabili;
- r) Parcheggio autoveicoli all'interno dell'area portuale;
- s) Controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, delle condizioni contenute nella Concessione demaniale marittima e del Regolamento di Sicurezza.

All'interno dell'area portuale è presente il servizio di rifornimento carburante.

Art. 6 - Direzione e Personale - Il Concessionario/Gestore nomina il Responsabile alla Direzione del Porto, il quale può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un Vicedirettore, anch'essi nominati dal Concessionario/Gestore.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione e indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 7 - Compiti della Direzione e del Personale - La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi e attività, attinenti alla gestione, di cui all'Art. 5.

A tal fine il Direttore pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del Porto sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del Porto, anche dalla Direzione e dal Personale.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

La Direzione è tenuta a relazionare sull'attività svolta al Comune, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta dallo stesso richiesto.

Art. 8 - Pubblicità e osservanza del Regolamento – Il Concessionario/Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento sul proprio sito istituzionale, esponendolo nelle bacheche posizionate nell'area portuale, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti del Porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli stessi Utenti.

Art. 9 - Responsabilità e obblighi dell'Utente - L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei Regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, dei Regolamenti Doganali, di Polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione e di ogni altro Regolamento approvato dal Concessionario/Gestore attinente all'ara portuale. Egli deve, inoltre, mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in Porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l'integrazione di valore qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del Porto.

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione.

Un'analogha comunicazione deve essere fornita in caso di rientro previsto oltre le ore 21:00 o altro orario disposto dalla Direzione in relazione alla stagione.

L'Utente a breve termine, deve informare la Direzione in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione.

Art. 10 - Limiti di responsabilità – Il Concessionario/Gestore non sarà responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi.

Il Concessionario/Gestore non risponderà altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto e a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli, nelle unità immobiliari del Porto stesso.

Analogamente non risponde di furti di unità da diporto o altre unità ormeggiate in Porto, veicoli e/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del Porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

In ogni caso, ai rapporti tra il Concessionario/Gestore, la Direzione del porto e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1766 e seguenti del Codice civile.

Capo III – IL PORTO TURISTICO

Art. 11 – Struttura del Porto – il Porto si compone di banchine e di pontili fissi e galleggianti, specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche, aree a terra destinate alle operazioni di alaggio e varo, a parcheggio e a servizi complementari del Porto, come da allegato A (Piano degli ormeggi), B (Tavola dei corpi morti) e C (Tavolara rilievo batimetrico), che fanno parte integrante del presente Regolamento.

La parte a mare è delimitata dalla retta congiungente il fanale a luce verde (40° 46,833') ed il fanale a luce rossa (40° 46,813'), come riportato nell'Allegato A.

L'accesso via mare al Porto è consentito esclusivamente alle unità aventi un pescaggio massimo di mt. 2,5.

Art. 12 – Denominazioni – Le aree e le strutture considerate ai fini del presente Regolamento sono così denominate:

Banchina Nord

Pontile Fisso A

Banchina Direzione

Pontile Fisso B

Pontile Galleggiante A

Pontile Galleggiante B

Banchina Sud

Area Alaggio E Varo

Direzione e Capitaneria Di Porto

Locale Servizi Igienici

Locale Servizi Tecnologici

Isola/e Ecologica – Punti di Raccolta – Deposito Temporaneo

Distributore di Carburante

Capo IV - Ormeggi, traffico marittimo e norme di comportamento

Art. 13 - Entrata ed uscita dal Porto - Navigazione in ambito portuale - L'entrata in Porto è autorizzata solamente alle unità da diporto, alle imbarcazioni da traffico passeggeri e alle unità da pesca in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio della Direzione del Porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata e l'ormeggio in Porto.

Altresì, tutte le unità in ormeggio e disormeggio sono assistite dal personale del Concessionario/Gestore, anche mediante ausilio di mezzi nautici di supporto.

L'entrata in Porto a natanti che abbiano destinazione diversa da quella da diporto viene autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni o pattuizioni ed è preventivamente autorizzata dalla Direzione del Porto.

È fatto obbligo a tutte le unità da pesca, aventi lunghezza fuori tutto superiore a mt. 10, ad eccezione di quelle da diporto, di comunicare via VHF canale 12 o telefonicamente alla Direzione del Porto, l'entrata e l'uscita dal porto.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto, e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare (Col Reg. Inter. 72 - Legge 27.12.1977 n 1085), a quelle del presente Regolamento e del Regolamento di Sicurezza e alle indicazioni impartite dalla Direzione del Porto, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

- a) Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso e uscita delle unità;
- b) Tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in Porto;
- c) La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a una velocità non superiore a quelle di sicurezza, intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento e comunque non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.) o, in caso di condimeteo avverse, ad una velocità tale da non provocare un eccessivo moto ondoso;
- d) Tenere la propria dritta in ingresso ed uscita, prestando particolare attenzione in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- e) Rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- f) Le unità in uscita dal Porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
- g) La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario. È vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind surf;
- h) È proibita la navigazione in ambito portuale di moto d'acqua e canoe;
- i) È fatto divieto in ambito portuale di addestramento alle attività veliche e di canottaggio;
- j) Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore di carburanti, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
- k) È obbligatorio l'utilizzo dell'apparato VHF (ch. 12) per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto;
- l) È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente alla Direzione del Porto e all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del Porto;
- m) Durante la navigazione notturna all'interno del Porto è obbligatorio l'uso dei fanali come prescritto dalla Col Reg.

Art. 14 – Caratteristiche dei posti di ormeggio barca - Modalità di ormeggio - Nel Porto sono previsti i posti barca come da Piano degli ormeggi vedasi allegato A.

Le unità devono essere ormeggiate esclusivamente alle bitte e alle catenarie/trappe appositamente predisposte, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di Sicurezza del Porto. Al fine di prevenire l'usura della pavimentazione, gli utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni.

Sui fianchi delle unità devono essere posti parabordi efficienti, possibilmente dotati di copri-parabordo, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. È tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio da bordo in banchina, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo (per la sola parte emersa), per la quale l'Utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione e alla tempestiva segnalazione di anomalie alla Direzione del Porto.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del Porto e durante le ore notturne le passerelle devono essere convenientemente illuminate.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

L'assegnazione dell'ormeggio è una discrezionalità lasciata alla Direzione del Porto, ed è insindacabile, ed avverrà in base alla disponibilità dei posti relativi alla specifica categoria di appartenenza dell'unità. Qualora non fosse disponibile il posto barca per la categoria esatta di appartenenza dell'unità, previa valutazione della Direzione del Porto in merito alla sicurezza dell'ormeggio, l'Utente potrà optare per un posto barca di categoria superiore corrispondendone la relativa tariffa che sarà calcolata in base alle dimensioni di riferimento della categoria medesima.

La tolleranza massima consentita per la dimensione dell'unità non potrà essere superiore al 2% in lunghezza e larghezza rispetto alla categoria di appartenenza, al fine di consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso.

È espressamente vietato, pena l'allontanamento immediato dell'unità:

- a) Concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi;
- b) Lo scambio non autorizzato fra Utenti;
- c) Qualsiasi forma di sub affitto.

In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità ed in caso di inadempienza, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente.

Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresta a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo della Direzione del Porto liberare tempestivamente lo stesso o metterne a disposizione un altro della stessa categoria.

Il Concessionario/Gestore declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili allo stesso, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio. Gli ormeggi sono annotati in un apposito Registro presso la Direzione del Porto, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità.

Detto Registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

L'Utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato.

Nel caso in cui rifiuti il posto barca assegnato, occupandone un altro, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione dell'imbarcazione/natante, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, a carico dell'Utente resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'imbarcazione/natante.

Art. 15 - Cambio imbarcazione/unità - Il cambio di unità ovvero la variazione del tipo di utilizzo dell'unità stessa, durante il periodo di validità del contratto, potrà essere concesso a domanda dell'interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza, previa verifica di compatibilità con il Piano degli Ormeggi.

Il richiedente, a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari al Concessionario/Gestore per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro, comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio il Concessionario/Gestore comunicherà al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

In caso di autorizzazione al cambio unità, l'Utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro 10 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria.

In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini, l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

In caso di occupazione, anche provvisoria, del posto di ormeggio assegnato, con una imbarcazione/natante diversa da quella autorizzata, o in attesa di autorizzazione nel caso sia stata istruita una pratica di cambio barca, tale imbarcazione sarà considerata in transito a spese dell'assegnatario.

Il nuovo Contratto sarà della durata limitata al termine del Contratto precedente e nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazione/natante necessitino di un differente posto barca, il Concessionario/Gestore adeguerà alla tariffa di competenza il nuovo Contratto.

Art. 16 – Imbarcazioni al transito – Ai sensi dell'Art. 49 nonies del Codice della Nautica da Diporto, l'unità in transito è una unità da diporto che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, e potrà utilizzare gli ormeggi, qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso.

L'Utente in transito, al suo arrivo, deve recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una apposita scheda di richiesta ormeggio (consapevole delle conseguenze civili e penali per eventuali dichiarazioni mendaci), con la quale deve indicare tutti i dati dell'unità e dell'utente ed accettare le condizioni di ormeggio.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi secondo le tariffe in vigore.

La sosta in transito ha una durata massima di 72 ore, rinnovabili per ulteriori 72 ore nei casi di avaria all'unità, e per non più, comunque, di tre ormeggi nell'arco del mese, salvo che la permanenza oltre i termini non sia dovuta alla sicurezza della navigazione.

È invece consentito l'accosto per la sola fruizione dei servizi, o per esigenze individuali del diportista per un tempo massimo di 3 ore giornaliere individuato dal Concessionario/Gestore nella fascia oraria ricompresa tra le ore 09:30 e le ore 13:30 dovrà essere a titolo gratuito ed opportunamente pubblicizzato dal medesimo Concessionario/Gestore.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservata al transito è determinato nell'8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251
- f) da 501
- g) oltre 750

L'ubicazione degli stessi è a completa discrezione della Direzione del Porto.

La Direzione del Porto mantiene presso i propri uffici un apposito Registro imbarcazioni in transito.

Nel Registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario, l'ora d'arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'1% (uno per cento) dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300
- e) da 400

Per l'ormeggio di unità con disabili a bordo è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica.

Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area.

In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al Concessionario/Gestore che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

Tale attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma precedente, dovrà essere immediatamente liberato.

Lo stazionamento nel punto di attracco è consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte.

Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentano di riprendere la navigazione, la Direzione del Porto può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

Le richieste e le prenotazioni degli accosti per le unità in transito sono annotate in un Registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dalla Direzione del Porto.

In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

Art. 17 – Piano degli ormeggi - La classificazione dei posti barca in categorie è stata definita in base alla lunghezza massima delle imbarcazioni ormeggiabili, dettagliata nel Piano degli ormeggi, approvato dalla competente Autorità Marittima, a cui si fa integrale rimando (Allegato A).

Alla stessa Autorità Marittima deve essere comunque richiesta l'approvazione di qualsiasi eventuale successiva variazione al Piano degli ormeggi.

In ogni caso, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la locale Autorità Marittima, sentito il Concessionario/Gestore, può dare disposizioni per l'ormeggio su quei pontili.

Art. 18 - Categorie delle imbarcazioni – Le categorie delle imbarcazioni sono determinate dalle dimensioni massime lunghezza/larghezza di ciascuna di esse e sono riassunte nel piano degli ormeggi in corso di validità. L'unità ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime consentite dal Piano degli ormeggi, se non nella percentuale massima indicata all'Art. 14.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare un'imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza del Porto, la Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

Art. 19 - Tariffe – Le tariffe di ormeggio sono applicate in base alle dimensioni massime consentite dal Piano degli ormeggi e sono disciplinate da Piano Tariffario vigente di anno in anno, e approvato con separato Atto rispetto al presente Regolamento da parte del Concessionario/Gestore.

Art. 20 - Responsabilità degli Utenti e della Direzione del Porto - L'Utente durante le manovre deve rispettare sempre le buone regole della navigazione, pertanto, nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre la Direzione del Porto si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture. L'Utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in Porto, causato dalla propria imbarcazione/natante.

L'Utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al Personale della Direzione del Porto la propria imbarcazione/natante, perciò, deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione del Porto come occupante senza titolo il posto di ormeggio, e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento.

Per i natanti da diporto privi di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere obbligatoriamente a bordo in posizione ben visibile.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

È fatto divieto agli Utenti del Porto di lasciare le passerelle delle imbarcazioni in banchina e/o sui pontili.

È fatto obbligo agli Utenti del Porto di lasciare le cime in banchina e/o sui pontili in maniera adeguata da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti.

È fatto obbligo agli Utenti di lasciare le manichette dell'acqua e i cavi elettrici in banchina e/o sui pontili, solo per il periodo strettamente necessario in modo da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti.

La Direzione del Porto, oltre ad essere tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

La Direzione è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dalla inosservanza del Regolamento.

Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del Porto o per disposizioni della Autorità Marittima. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con Personale di propria fiducia.

La responsabilità del Concessionario/Gestore è limitata ai danni provocati dal proprio Personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio laddove tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita.

In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle imbarcazioni, cose e/o persone a bordo e negli spazi del Porto, potrà essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti di sabotaggio, atti vandalici, attentati ed eventi provocati da navi e/o imbarcazioni, di qualunque stazza, di proprietà di terzi.

Art. 21 – Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza - Tutte le unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto e con le disposizioni emanate in proposito dalla competente Autorità Marittima.

La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del Contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Sicurezza del Porto, per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

Eventuali spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e/o inquinamento, l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile.

Art. 22 – Ispezioni - La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate in Porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione

Art. 23 - Assicurazione – Le Unità all'ormeggio, devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi. Il Concessionario/Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'Unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni di detta assicurazione. L'Utente che si rende colpevole di incendi,

scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre Unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del Porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Art. 24 - Manutenzione degli Ormeggi - Nel caso che il Concessionario/Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dall'area delimitata dai segnali suddetti.

Art. 25 - Affondamento dell'unità - Qualora una unità affondi dentro il Porto, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Art. 26 – Divieti – inquinamenti e molestie – oltre a quanto vietato dall'art. 7 del Regolamento di Sicurezza del Porto, il presente articolo dispone i seguenti obblighi/divieti:

- a) È vietato, salvo specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, effettuare le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09:00 e dopo le 20:00, nonché dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- b) È obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio;
- c) Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Porto, di dare fondo all'ancora;
- d) È vietata ogni attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati in aree dedicate, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione;
- e) È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio;
- f) È vietato fare docce sui pontili e sulle banchine;
- g) È vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
- h) Le unità ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di Personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo;
- i) È vietato il gioco del calcio, l'uso degli skateboard (se non per il solo scopo di trasporto e non di gioco), l'uso dei pattini a rotelle, il gioco con attrezzi da lancio (frisbee e similari) e più in generale i giochi che prevedono il lancio di palle o altro (tennis ecc. ecc.), ogni altra attività ludica o sportiva che a giudizio insindacabile della Direzione sia reputata dannosa o lesiva della libertà altrui arrecando disagio o molestia a quanti frequentano l'ambito portuale;
- j) l) Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito dell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine e dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. Sono invece ammessi a prescindere, nell'ambito dell'area portuale, i cani e gli animali domestici di piccola taglia, obbligatoriamente tenuti al guinzaglio, e in tutti i casi, i proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai propri animali, pena l'applicazione delle sanzioni determinate dal Concessionario/Gestore;
- k) m) È fatto divieto di svolgere qualsivoglia attività commerciale, pubblicitaria, professionale o artigianale nell'ambito del Porto, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del Porto stesso e predisposte e autorizzate dal Concessionario/Gestore nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno sanzionati con una ammenda pari a euro 200, ed obbligati a corrispondere al Concessionario/Gestore i danni eventualmente causati dalla loro condotta.

Art. 27 - Divieto di scarichi a mare – oltre a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Sicurezza, è vietato l'abbandono o il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, o qualsiasi altra sostanza liquida

o solida sia in acqua, sia nelle banchine e pontili. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il Porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi, e comunque in conformità allo specifico Regolamento comunale sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rsu. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. È fatto obbligo per tutti i comandanti di conferire i rifiuti solidi prima della partenza.

Art. 28 – Rifornimento Carburanti - L'attività di rifornimento carburanti per le unità può essere effettuata esclusivamente presso la banchina carburanti all'uopo dedicata, secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento di Sicurezza.

Capo V - Norme relative ai Servizi Portuali

Art. 29 - Servizi - Norme generali - Il Concessionario/Gestore rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento. Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dallo stesso Concessionario/Gestore.

Il Concessionario/Gestore, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua di condotta, dell'energia elettrica, nonché il WI-FI, se richiesti, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'Art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, il Concessionario/Gestore, e per suo conto la Direzione del Porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente. Per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi medesimi.

Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dal Concessionario/Gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle relative tariffe.

Art. 30 - Servizi generali portuali - Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti;
- c) Servizio meteo;
- d) Illuminazione dell'approdo;
- e) Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale, e in caso di riscontro di illeciti, la Direzione del Porto agirà in funzione delle incombenze di legge. Il Concessionario/Gestore non risponde comunque di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli Utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione;
- f) Servizio antincendio: Il Porto dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sulle aree in concessione. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, autoclavi ecc.) è ubicato nell'edificio destinato ai Servizi Tecnologici/Direzione del Porto, mentre le chiavi di accesso al locale impianti sono custodite presso la Direzione del Porto e sotto la diretta responsabilità del Direttore o personale preposto. Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono: Direzione del Porto – Tel. _____, attivo h24; Capitaneria di Porto di Olbia Tel. _____; Polizia Locale San Teodoro Tel. _____; Numero Unico per le Emergenze 112. In caso d'incendio sarà allertata la Direzione del Porto che provvederà con il personale a sua disposizione ad avviare il primo intervento e avvertire, l'Autorità Marittima di Olbia, la Polizia Locale di San Teodoro, il Numero Unico per le emergenze, e la Protezione Civile comunale. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà eventualmente della collaborazione del Personale Dipendente dalla Direzione del Porto e delle altre Autorità competenti. Annualmente sarà eseguita una esercitazione che verterà sul collaudo e sulla

efficienza dell'impianto. Tale esercitazione si svolgerà alla presenza dell'Autorità Marittima e andrà annotata in un apposito verbale. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al presente e al Regolamento di Sicurezza del Porto per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;

- g) Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- h) Servizio fornitura acqua ed energia elettrica tramite colonnine con sistema di pagamento a consumo. L'erogazione dell'acqua potrà avvenire solo previo utilizzo di manichette e pistole limitatrici di flusso munite di idoneo adattatore, di proprietà dell'Utente ciò al fine di evitare sprechi inutili.
- i) L'erogazione dell'energia elettrica potrà avvenire solo con l'impiego di spine/adattatori e cavi a norma di legge, di proprietà dell'Utente. Sarà perseguito qualunque altra modalità di utilizzo non conforme. Il Personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare il corretto allaccio ed utilizzo delle utenze;
- j) Servizio Wi-Fi. In caso di malfunzionamento per problemi tecnici non dipendenti dal Concessionario/Gestore, nulla sarà dovuto all'utente a nessun titolo;

Il Concessionario/Gestore non è tenuto ad assicurare la fornitura di acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, nonché in occasione di particolari carenze dovute a siccità o black out. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex Art. 1567 c.c.. L'Utente potrà comunque usufruire anche solo dei servizi sussidiari senza utilizzare necessariamente un posto di ormeggio agli stessi collegato. Tali servizi saranno assoggettati alla tariffa vigente ed al pagamento anticipato.

Art. 31 - Servizi tecnici - Fornitura, nella misura compatibile e con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

- a) Aggottamento acque meteoriche;
- b) Interventi su emergenze ed eventi straordinari;
- c) Le operazioni di allaggio e varo di unità saranno consentite previa autorizzazione della Direzione del Porto;
- d) Servizio subacqueo. È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali. L'Utente deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dello stesso utente con Personale dipendente o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato. Gli operatori subacquei OTS esterni non possono operare nell'ambito degli spazi in concessione al Concessionario/Gestore in assenza di una preventiva autorizzazione scritta, rilasciata dalla Direzione del Porto, a seguito di una formale richiesta avanzata dallo stesso operatore, compilata su appositi moduli disponibili presso la Direzione del Porto. La Direzione del Porto ha facoltà di disporre in merito alla possibilità o meno di compiere le operazioni subacquee, stabilendo modalità ed orari o negandone l'attuazione per ragioni proprie ed insindacabili. Gli OTS dovranno operare secondo gli schemi di sicurezza minimi che saranno richiesti dalla Direzione del Porto sulla base delle procedure interne adottate per l'OTS dipendente. Ove l'operatore esterno non sia in grado di soddisfare tali standard minimi di sicurezza la Direzione esprimerà il proprio diniego alla esecuzione delle operazioni.

Art. 32 – Strutture precarie e amovibili, e pannelli pubblicitari sulle aree in concessione - il Concessionario/Gestore potrà disporre l'autorizzazione al posizionamento di chioschetti amovibili e spazi pubblicitari dislocati lungo le banchine; le relative procedure di assegnazione e utilizzo sono regolamentati da appositi Atti resi pubblici sul sito istituzionale dello stesso.

Art. 33 - Servizio di vigilanza - La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, supportato dal servizio di guardiania notturna, realizzata attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso (video sorveglianza) e disciplinato da apposito Regolamento. La Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre Ditte che abbiano i requisiti di Legge. È comunque vietato l'ingresso nel Porto di qualsiasi mezzo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione. Il Concessionario/Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 34 - Servizi Igienici - I servizi igienici presenti nelle banchine, sono in uso esclusivo agli Utenti del Porto. Per ogni gruppo di servizi viene predisposto un servizio igienico pubblico, accessibile anche ai disabili.

Capo VI - Norme relative all'accesso agli spazi portuali e alla Viabilità interna

Art. 35 - Accesso Pedonale e veicolare - Tutti i percorsi pedonali del Porto e le banchine sono a uso pubblico. L'accesso pedonale ai pontili galleggianti è consentito all'Utente e ai suoi congiunti/ospiti, sotto la diretta responsabilità del titolare del diritto di ormeggio, e comunque, contemperando le esigenze di sicurezza pubblica, di riservatezza e comfort dei clienti, titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali. Nelle aree a terra, adiacenti il Porto, sono presenti i parcheggi pubblici, disciplinati da apposito e piano tariffario e/o altro atto del Concessionario/Gestore. Altri obblighi e divieti sono disciplinati dal Regolamento di Sicurezza del Porto di San Teodoro.

Art. 36 – Esercizio commerciali e professionali - È fatto divieto di svolgere qualsivoglia attività commerciale, pubblicitaria, professionale o artigianale nell'ambito del Porto, anche a bordo od a mezzo unità, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del Porto stesso e predisposte e autorizzate dal Concessionario/Gestore nelle aree appositamente destinate allo scopo.

Capo VII - Modalità di assegnazione dei posti barca e dei relativi Contratti. Classificazione degli Utenti

Art. 37 – Modalità di assegnazione degli ormeggi - L'assegnazione degli ormeggi alle diverse categorie di utenza avverrà con atto di indirizzo da parte del Concessionario/Gestore, rispettando quanto previsto nel Piano degli Ormeggi approvato dall'Autorità Marittima e di quanto previsto dalle norme di settore o da quanto previsto anche nel Regolamento di Sicurezza del Porto di San Teodoro.

Art. 38 - Operatori Nautici - Sono le Ditte costituite in forma di impresa individuale ovvero di società di persone o di capitali aventi ad oggetto:

- a) Noleggio di Imbarcazioni/natanti;
- b) Diving (per questa attività sono considerati operatori nautici anche le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e associate alla rispettiva federazione);
- c) Gestione Motonavi da Traffico per Trasporto Passeggeri.
- d) Soccorso e assistenza a mare.

Art. 39 – Residenti – Appartengono a questa categoria tutti i Contratti stipulati con gli Utenti (persone fisiche), che non esercitano attività d'impresa e con residenza anagrafica nel Comune di San Teodoro da almeno 15 anni. La residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'abitazione principale, nella quale l'Utente ha la propria dimora abituale. Tale requisito (la dimora abituale) deve essere dimostrato mediante la coerenza dei seguenti elementi:

- L'utilizzo della residenza, quale abitazione principale durante l'intero anno, è dimostrabile attraverso i consumi elettrici, idrici, ecc. ecc. e relative fatturazioni;
- L'unità immobiliare di residenza è stata indicata quale "abitazione principale" nella dichiarazione presentata, ai fini dei tributi locali, all'ufficio tributi del Comune di San Teodoro;
- Eventuali informazioni aggiuntive che l'Utente ha facoltà di inserire, oltre a quelle obbligatorie su citate.

L'Utente deve essere consapevole, dato il presente Regolamento, che il Concessionario/Gestore e di ogni altro organo preposto, eseguirà puntuali e approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'Utente. La proprietà dell'unità (natante, imbarcazione, nave) si evince dai documenti dei medesimi o tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i natanti. Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno la metà del totale dei carati (Carato – in nautica designa la proprietà della 24ª parte di un'imbarcazione).

Art. 40 – Strutture alberghiere ed extralberghiere e Residenti da meno di 15 anni – Appartengono a questa categoria tutti i Contratti di ormeggio stipulati con Utenti che risultano titolari nel territorio del Comune di San Teodoro di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii. e tutti i soggetti residenti nel comune di San Teodoro da meno di 15 anni.

La residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'**abitazione principale**, nella quale l'Utente ha la propria **dimora abituale**. Tale requisito deve essere dimostrato come da precedente art. 39, così come la possibilità di approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'Utente sia in merito alla sua residenza che all'attività di Operatore Turistico. La proprietà dell'unità è dimostrata con le modalità di cui al medesimo art. 39.

Art. 41 - Pescatori professionisti – Appartengono a questa categoria i soggetti che rientrano nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, secondo il quale la pesca professionale è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Art. 42 - Temporanei - Sono considerati Utenti "Temporanei" coloro che hanno perfezionato un Contratto a breve termine con una durata inferiore ad un anno e/a condizioni diverse rispetto a quelle previste per gli utenti stanziali.

Art. 43 - Stanziali - Sono considerati utenti "Stanziali" coloro che hanno perfezionato un contratto nella categoria annuale di 12 (dodici) mesi anno solare. La scadenza del contratto non potrà mai essere successiva al 31.12.

Art. 44 – Transito - Sono considerati utenti "In Transito" coloro che pernottano per una notte o per più notti in base alla disponibilità e nei limiti previsti nel presente Regolamento. Per gli ormeggi in transito/giornalieri potranno essere adottate procedure amministrative e modulistica semplificata che prevedano la conferma a mezzo telefono, mail, messaggistica telefonica (sms, whatsapp, ecc.) o sul sito web della prenotazione.

Art. 45 – Enti, Autorità e Associazioni – all'interno di tale categoria, rientrano le Associazioni locali no-profit con sede nel Comune di San Teodoro che hanno come scopo la diffusione dell'interesse, dell'attenzione verso le tematiche relative al mare e alle acque interne, le Autorità (Forze dell'Ordine, Enti Pubblici, ecc.), l'assegnazione avverrà di volta in volta sulla base di esplicito atto d'indirizzo del Comune di San Teodoro.

Art. 46 – Modalità di assegnazione degli ormeggi con tariffa agevolata

Stante quanto disciplinato dall'art.37 del presente Regolamento, per le singole categorie di utenti, il numero dei posti disponibili è stabilito da apposito Atto di indirizzo del Concessionario/Gestore, che disciplinerà anche le linee guida per le assegnazioni agevolate. La concessione del posto barca a tariffa agevolata è subordinata alla partecipazione ad un Bando pubblico. La procedura di assegnazione sarà portata a termine nei tempi che saranno resi noti nel Bando di riferimento, e comunque entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, ad eccezione della prima annualità di avvio del Porto. Le modalità di presentazione delle domande, ed i relativi termini di presentazione, saranno meglio esplicitate nei relativi Bandi e saranno rese pubbliche sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio del Concessionario/Gestore. Il Concessionario/Gestore provvederà alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca mediante attribuzione di punteggio.

Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli operatori che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di San Teodoro e/o altro Soggetto Concessionario/Gestore, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite. L'insussistenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere riferita sia a persone fisiche che giuridiche, in questo ultimo

caso da estendersi altresì alle persone giuridiche e le Associazioni di cui facciano parte in qualità di soci o associati, direttamente o con l'intermediazione di altre persone giuridiche, e/o Amministratori e/o con qualsiasi altra carica sociale.

La graduatoria avrà durata biennale. Le richieste che risulteranno eventualmente in esubero saranno inserite nella lista d'attesa. In caso di un numero di richieste inferiori a quelle stabilite, ed in assenza di lista d'attesa i posti non assegnati con eventuale ulteriore atto di indirizzo del Concessionario/Gestore. In caso di rinunce o decadenza, la lista d'attesa verrà utilizzata compatibilmente con i posti di ormeggio di categoria resisi disponibili. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Concessionario/Gestore. Pur mantenendo il diritto all'agevolazione tariffaria per tutta la durata della graduatoria, il Contratto ha validità annuale e si rinnova per clausola espressa di anno in anno, previa permanenza dei requisiti in capo all'Utente. Laddove l'Utente non possieda più i requisiti richiesti per l'assegnazione, il Concessionario/Gestore non procederà in nessun modo alla stipula del Contratto con tariffa agevolata per l'anno successivo e l'Utente sarà obbligato a liberare il posto d'ormeggio occupato entro e non oltre la data di scadenza del Contratto vigente, a meno che non decida di stipulare, ricorrendone le condizioni, altra tipologia di Contratto di ormeggio non soggetta a tariffa agevolata. Oltre tale data l'unità sarà considerata "occupante abusivamente uno spazio in concessione" e quindi allontanata a cura della Direzione del Porto e, ove occorra anche alata, le relative spese saranno addebitate all'utente inadempiente. Le tariffe indicate per la cessione annuale dei servizi portuali e del conseguente posto d'ormeggio si riferiscono al periodo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili. Il rinnovo non sarà concesso agli utenti che alla scadenza non avranno saldato gli importi dovuti. In ogni caso il Contratto si risolverà il 31 dicembre. **L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità e l'assicurazione dell'unità deve essere intestata allo stesso utente senza possibilità di deroga alcuna.** Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci, risolverà immediatamente il Contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel Contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto alla stipula di un nuovo Contratto, che sarà eventualmente adeguato nel canone, per l'eventuale assegnazione, salvo disponibilità, di un nuovo posto barca (specie se le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel Contratto di cessione).

In caso di mancato aggiornamento del Contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal Porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale dipendenti dalla Direzione. *Il Contratto con tariffa residente può essere oggetto di cessione a titolo definitivo, fino alla scadenza del biennio di riferimento, soltanto a favore di coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o parente in linea retta di primo grado, anch'essi residenti e in possesso dei requisiti necessari, individuati tra i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Al di fuori di tale ipotesi il posto barca assegnato non può essere ceduto o sublocato a qualsiasi titolo.* Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento sarà causa di decadenza del Contratto e l'utente dovrà lasciare libero l'ormeggio. L'occupazione di un posto d'ormeggio con Contratto decaduto sarà considerata abusiva e quindi illegittima. Ne consegue che, l'unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal Porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale dipendente dalla Direzione. Le relative spese saranno addebitate all'Utente inadempiente.

La Direzione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi.

Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli Utenti che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di San Teodoro e/o altro soggetto Concessionario/Gestore, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.

Capo IX - Piano della Raccolta dei Rifiuti e relativa gestione dei rifiuti

Art. 47 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti – Il Concessionario/Gestore, mediante specifico Regolamento per la gestione di raccolta e conferimento dei rsu, promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per i diversi rifiuti, mediante la creazione e la gestione di n. 3 aree attrezzate

di cui:

- n. 2 aree attrezzate per i rifiuti garbage;
- n. 1 area attrezzata per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Capo X - Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della Qualità Ambientale

Art. 48 – Sistema di gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della qualità ambientale – Tra gli obiettivi di gestione, il Concessionario/Gestore promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti dei sistemi di gestione ambientale e di gestione della qualità dei luoghi di lavoro, volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

Capo XI - Modalità di versamento, diritto di recesso, penali e sanzioni

Art. 49 - Versamento del canone di ormeggio - L'Utente in possesso di un contratto annuale dovrà versare il corrispettivo nelle seguenti modalità: il 100% alla sottoscrizione del Contratto di ormeggio. L'Utente in possesso di un contratto Temporaneo e/o in Transito dovrà versare il saldo in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione del Contratto. Se il pagamento non viene ricevuto entro i 5 giorni successivi l'invio della conferma, la Direzione del Porto si riserva il diritto di annullare la prenotazione senza alcun preavviso. Qualsiasi ritardo nel pagamento alle date previste di cui sopra provoca, in pieno diritto, il venir meno del titolo di utilizzo del posto barca con contestuale rescissione immediata del Contratto in essere, senza che nulla sia dovuto all'Utente a titolo di risarcimento alcuno, e con trattenuta delle somme già versate. In detti casi, la Direzione del Porto potrà provvedere alla riscossione coattiva, mediante Avvisi di accertamento, maggiorata di sanzioni e interessi come previsti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con contestuale la decadenza immediata della titolarità dell'ormeggio. Il pagamento dei canoni di ormeggio dovrà avvenire esclusivamente mediante sistemi tracciabili quali bonifico, carta di credito, ecc; non sono ammesse forme di pagamento in contanti per importi superiori al limite massimo consentito dalla legge.

Art. 50 - Diritto di recesso e penali - L'Utente con contratto annuale non ha diritto di recesso e/o disdetta anticipata. Solo in casi di impedimento alla prosecuzione del Contratto, qualora si verificassero le condizioni, per causa di forza maggiore e documentate dall'Utente, il Concessionario/Gestore tratterà un importo a titolo di penale secondo le seguenti casistiche:

- laddove il recesso dell'Utente abbia effetto nel periodo da gennaio a giugno trattenendo a titolo di penale un importo pari al 60% del corrispettivo;
- laddove il recesso dell'Utente abbia effetto nel periodo dal 01 luglio al 31 luglio trattenendo a titolo di penale un importo pari all'80% del corrispettivo;
- laddove il recesso dell'Utente abbia effetto nel periodo dal 01 agosto al 31 dicembre trattenendo a titolo di penale un importo pari al 100% del corrispettivo.

L'Utente con contratto Temporaneo e/o Transito ha il diritto di recedere dal Contratto fino a 50 giorni prima della data di inizio del contratto di ormeggio. In tal caso il Concessionario/Gestore provvederà alla risoluzione del contratto di ormeggio, trattenendo dalla somma ricevuta a titolo saldo, una quota pari al 50% a titolo di indennizzo. Il recesso deve essere comunicato via e-mail PEC o raccomandata AR alla Direzione del Porto. Per la riscossione delle somme, se del caso, il Concessionario/Gestore potrà avvalersi del servizio reso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione anche mediante ruolo coattivo. La Direzione, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio alla rimozione dell'unità da diporto a spese del proprietario, la cui restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dalla Direzione.

È fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di riconoscere una riduzione delle penali dovute fino al loro azzeramento, solo ed esclusivamente nei casi di sopraggiunte circostanze per cause di forza maggiore che hanno determinato l'impedimento alla fruizione del posto barca (a titolo indicativo: decesso del titolare del Contratto, inabilità/disabilità con conseguenza immobilità fisica o psichica del titolare, ecc..), motivate e debitamente documentate.

Art. 51 – Sanzioni - Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Concessionario/Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito. L'inosservanza delle disposizioni salvo quanto diversamente indicato e il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e ss.mm.ii. In caso di occupazione abusiva di un posto di ormeggio anche per accosti diurni, fatte salve le altre facoltà previste dal presente Regolamento e salva l'applicazione della pena di cui sopra, l'ormeggio sarà soggetto all'applicazione della tariffa giornaliera prevista per il posto occupato come risultante dal piano degli ormeggi, a prescindere dalle dimensioni effettive dell'unità occupante; nel detto caso sarà altresì dovuta una penale ex art. 1382 C.C. quantificata pari al 100% (cento per cento) della tariffazione giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per giorno o frazione dello stesso. In casi particolari di necessità e/o urgenza e in tutti i casi in cui le norme del presente regolamento non contemplino modalità e tempi per fronteggiare una particolare situazione in atto potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità, per l'ambiente marino e costiero, per gli arredi portuali o per le unità in generale, l'Autorità Marittima può adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni e necessari, anche eventualmente in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Capo XII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 52 - Norme transitorie –

1) L'art. 15, comma 3, della Legge Regionale Sarda n. 16 del 28.07.2017, dispone che sono "Marina Resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

Il Concessionario/Gestore (Comune di San Teodoro), ha in corso di acquisizione siffatta qualifica.

2) L'art. 16, comma 3, della stessa Legge precisa che si intende per "Boat & Breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

3) La Legge Regionale n. 13 del 21.06. 2021 ha codificato la figura dell'albergo nautico diffuso.

In conseguenza della circostanza che le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo potrebbero in parte sovrapporsi, o comunque confliggere, ovvero ancora risultare in totale o in parziale concorrenza, con le attività svolte dal Concessionario/Gestore, od ancora potrebbero determinare, nell'ambito portuale, situazioni pericolose, problematiche o comunque inopportune, è fatto assoluto divieto ai titolari di contratti di ormeggio, ovvero agli utenti del Porto turistico, di esercitare, in qualunque forma, le attività di "Albergo Nautico Diffuso" e/o di "Boat & Breakfast", pena la risoluzione immediata del Contratto ovvero dei Contratti di ormeggio in essere, con conseguente obbligo di parimenti immediata rimozione dell'imbarcazione o delle imbarcazioni e, in caso di inadempimento, con rimozione coattiva e addebito delle spese relative spese e penali.

In via del tutto eccezionale, il Concessionario/Gestore del Porto, a proprio insindacabile giudizio, potrà autorizzare a titolo sperimentale e per periodi limitati, lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, a condizione che gli operatori economici interessati inoltrino alla stessa, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, apposita documentata istanza recante la dettagliata esposizione delle modalità con le quali intendono svolgere tale o tali attività. Il Concessionario/Gestore del Porto, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicherà all'istante il diniego, ovvero l'accoglimento. Nel caso di accoglimento, la comunicazione conterrà anche l'indicazione delle prescrizioni cogenti che l'istante dovrà puntualmente osservare nello svolgimento delle specifiche attività oggetto di autorizzazione, pena la revoca della stessa. L'autorizzazione non sarà comunque efficace sino all'avvenuta stipula dell'apposito Contratto tra l'istante e il Concessionario/Gestore del Porto. Nel caso di

accoglimento dell'istanza, l'istante sarà tenuto a corrispondere allo stesso Concessionario/Gestore una maggiorazione tariffaria non inferiore al 100% rispetto alla tariffa standard applicabile in assenza dello svolgimento delle attività suddette.

Art. 53 - Controversie – Il Concessionario/Gestore, per mezzo della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità di Utenti che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in Porto o in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri e se necessario, anche alando e trasportando il mezzo fuori dall'ambito portuale a spese dell'Utente. In casi particolari il Concessionario/Gestore, per mezzo della Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento dell'Autorità Marittima Locale o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda. L'allontanamento dell'imbarcazione sarà attuato immediatamente nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle clausole contrattuali (per. es. mancato pagamento alle scadenze previste, ecc. ecc.),
- assenza di Contratto debitamente sottoscritto fra le parti.

Per ogni controversia risulta competente esclusivamente il Foro di Nuoro.

Art. 54 - Accettazione – L'Utente, all'atto della sottoscrizione del Contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto, approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341, 2° comma e 1342 del c.c., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Art. 55 – Entrata in vigore – Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione da parte degli organi preposti.